

n. G16605 del 01/12/2017 relativi a tale parte impiantistica. I rifiuti liquidi autoprodotti dovranno essere gestiti come rifiuti e portati verso impianti terzi;

- di recepire le modifiche non sostanziali indicate dalla società C.S.A. S.r.l., nelle comunicazioni di modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 460 del 03/06/2021, acquisita al prot. regionale n. 494347 del 04/06/2021, e di cui alla nota prot. n. 605 del 16/08/2021, acquisita al prot. regionale n. 693723 del 01/09/2021;
- di richiedere la presentazione dell'istanza di revisione/aggiornamento della tariffa definitiva di ingresso all'impianto ai sensi del Decreto commissariale n. 15/2005 recepito con D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 ai fini di valutare a consuntivo quanto stabilito con le precedenti tariffe e stabilire la nuova tariffa a seguito della messa in esercizio dell'ampliamento autorizzato con la Determinazione n. G16605 del 01/12/2017;

PRESO ATTO che, presso il Tribunale Ordinario di Roma, è in corso il procedimento penale n. 44255/17 R.G. PM e n. 10728/18 R.G. GIP nei confronti dei titolari della C.S.A. s.r.l. e del Direttore Regionale pro tempore, relativamente a presunte violazioni sull'autorizzazione rilasciata e sulla gestione dell'impianto in questione;

VISTA la sentenza n. 33089 del 15/07/2021 della Corte di Cassazione Penale, nell'ambito del suddetto procedimento penale, che ha annullato l'ordinanza del 19/02/2021 del Tribunale penale di Roma, che aveva respinto l'appello cautelare del P.M., e rimesso allo stesso tribunale un nuovo esame sulla richiesta di sequestro preventivo proposta sia ai fini impeditivi, sia ai fini di confisca dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico dei titolari della società C.S.A. s.r.l.;

TENUTO CONTO che nel procedimento penale e nella sentenza suddetta si fa riferimento a presunte violazioni relative alla gestione dell'impianto con riferimento alla mancata stabilizzazione della frazione organica, al rispetto delle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147, alla caratterizzazione dei rifiuti in relazione alla successiva attività di miscelazione dei rifiuti nonché alla classificazione del rifiuto per il successivo conferimento in discarica;

FERMO RESTANDO che, in relazione a quanto verrà eventualmente disposto dal Tribunale penale di Roma, o, comunque, nel caso in cui nel corso del procedimento penale emergano elementi da riconsiderare, l'Autorità Competente assumerà le opportune decisioni in merito all'autorizzazione dell'impianto;

CONSIDERATO IN OGNI CASO che, con riferimento alla mancata stabilizzazione della frazione organica, al rispetto delle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147, alla caratterizzazione dei rifiuti in relazione alla successiva attività di miscelazione dei rifiuti nonché alla classificazione del rifiuto per il successivo conferimento in discarica, è necessario disporre fin da subito il riesame dell'A.I.A. rilasciata alla società e una serie di indicazioni/prescrizioni ulteriori a integrazione dell'autorizzazione esistente, nelle more del suddetto riesame, finalizzate a richiamare per l'esercizio dell'impianto il rispetto della normativa comunitaria e statale vigente;

RITENUTO, pertanto:

- di disporre l'avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. in oggetto da concludersi entro i termini stabiliti art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle*

decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione), assegnando ai sensi dell'art. 29-octies comma 5 un tempo massimo di 60 giorni a partire dalla data della presente determinazione per la consegna della documentazione che contenga ...tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1...;

- nell'ambito del suddetto procedimento di riesame si dovrà in particolare valutare e verificare la corretta gestione effettuata dall'impianto del rifiuto urbano indifferenziato codice EER 200301 in ingresso e della frazione organica separata dallo stesso, nonché della classificazione e verifica dei rifiuti in uscita, con riferimento alla piena aderenza con quanto previsto dalle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147, anche ricorrendo alle modifiche impiantistiche che si rendessero necessarie per la corretta gestione;
- nelle more della suddetta disposizione di riesame autorizzativo finalizzata a rivalutare nel suo complesso l'autorizzazione dell'impianto, alla luce delle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147 nonché di quanto emerso e indicato nella sentenza della Cassazione Penale n. 33089 del 15/07/2021, di prevedere fin da subito le seguenti integrazioni/prescrizioni aggiuntive all'atto autorizzativo:
 - in merito alla putrescibilità del rifiuto in ingresso, come già riportato nell'autorizzazione iniziale di cui al Decreto Commissariale n. 12 del 04/04/2008, successivamente rinnovato con Determinazione G08506 del 26/07/2016 e s.m.i. e come successivamente indicato da ARPA Lazio nella nota prot. n. 50134 del 28/06/2017 nell'ambito del procedimento che ha portato alla modifica di cui alla Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 in mancanza di una medesima riproposizione nei successivi atti, che i rifiuti in ingresso all'impianto destinati alla produzione di CDR/CSS devono essere a bassa putrescibilità (frazione residuale secca indifferenziata della raccolta differenziata, frazioni secche derivanti da raccolta differenziata, frazioni di lavorazioni intermedie, o finali a bassa contaminazione da organico quali metalli, inerti, RU essiccati o bioessiccati);
 - in merito alla caratterizzazione e al fine di garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto come indicato nella BAT Conclusion 2.a di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018, di prescrivere alla società per la classificazione di tutti i rifiuti in ingresso all'impianto e, in particolare, per la classificazione del rifiuto urbano indifferenziato, il rispetto del Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 di approvazione delle linee guida ISPRA SNPA 105/2021, in particolare relativamente al richiamo sulla procedura contenuta nelle linee guida ANPA RTI CTN_RIF 1/2000, nonché per la corretta classificazione di quanto indicato nel paragrafo 3.5.9 "Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, e di formulare e consegnare idoneo manuale operativo che descriva in dettaglio la procedura di omologazione, verifica preliminare e verifica ante scarico del rifiuto, i relativi parametri di non accettabilità e gestione delle non conformità. Il manuale dovrà

esplicitare la modulistica da compilare a cura del conferente, le cause di esclusione, la gestione delle anomalie e la verifica dei rifiuti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;

- in merito ai controlli sul rifiuto in ingresso all'impianto con riferimento al manuale suddetto, di prescrivere che il rifiuto in entrata all'impianto avente codice EER 200301, "rifiuti urbani non differenziati", dovrà essere costituito da rifiuto indifferenziato secco con una percentuale massima di frazione organica umida non superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm. in analogia con quanto indicato nell'allegato 8 del D.Lgs. 121/2020 per il massimo contenuto di frazione organica nel rifiuto residuo da raccolta differenziata pari almeno al 65%, identificato dai codici EER 200301).

TENUTO CONTO dell'importanza dell'impianto per il trattamento del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati come previsto nel Piano di gestione rifiuti vigente nonché nelle recenti ordinanze presidenziali di gestione dell'emergenza nel trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati regionali che hanno coinvolto anche l'impianto in argomento;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di prendere atto ai fini della messa in esercizio dell'ampliamento dell'impianto, ai sensi del punto B) della Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 del certificato di collaudo delle opere autorizzate e realizzate, alla luce del sopralluogo per visita di controllo effettuato da ARPA Lazio in data 01/09/2021, ampliamento codici CER e quantitativi rifiuti in ingresso fino a 150.000 t/anno relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Decreto del Commissario Delegato n. 12 del 04/4/2008 poi rinnovata con Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i., rilasciata a favore della C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. (di seguito Società) avente sede legale in Comune di Castelforte (LT) in via Viaro snc - P.IVA e C.F. 01750880591, per l'impianto avente codice attività IPPC 5.1 polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non (codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b) localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro;
2. di prendere atto ai fini della messa in esercizio dell'ampliamento dell'impianto, che la garanzia fideiussoria di cui all'Appendice n. 210396295 del 27/07/2021 alla Polizza ALLIANZ n.78707380 per il nuovo importo garantito di € 1.695.000,00 fino al 04/04/2032, relativamente all'AIA rinnovata ai sensi dell'art. 29 – octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con Determinazione G08506 del 26/7/2016 e modifica sostanzialmente con Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 relativamente all'impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b della C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. avente sede legale ed operativa in Comune di Castelforte(LT) in via Viaro snc - P.IVA e C.F. 01750880591, è conforme all'importo determinato dall'applicazione della DGR 239/2009 così come modificata dalla DGR 5/2017 e riportato al punto C) della Determinazione n. G16605 del 01/12/2017;
3. di richiamare che il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto a seguito della presente messa in esercizio è pari a 150.000 t/anno di rifiuti di cui massimo 9000 t/anno pericolosi come stabilito con la Determinazione n. G16605 del 01/12/2017;